



## COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

**Ordinanza N.**  
**Data di registrazione**

**59**  
**24/10/2020**

**OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS: DIVIETI E RACCOMANDAZIONI IN VIGORE DAL 25 OTTOBRE 2020**

### IL SINDACO

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** che in data 11 marzo 2020 l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha dichiarato lo stato di pandemia globale;

**Visto** il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

**Visto** il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, coordinato con la legge di conversione 25 settembre 2020, n. 124 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

**Considerato** che il Consiglio dei Ministri n. 66, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al **31 gennaio 2021**, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

**Visto** il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana ed in particolare la n. 51 del 24/10/2020;

**Viste** le proprie Ordinanze Sindacali;

**Visto** art. 32 della Costituzione;

**Visti** gli art. 50 e 54 del TUEL;

Per quanto sopra esposto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio, si applicano le seguenti misure,

#### **ORDINA**

- a) che dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, ad eccezione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d'urgenza, per motivi di salute, ovvero per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza; si precisa che **le suddette limitazioni saranno in vigore dalle ore 00:00 del 25 Ottobre 2020 alle ore 24:00 del 13 Novembre 2020**, per effetto dell'art. 3 dell'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 51 del Presidente della Regione Siciliana;
- b) Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio, fermo restando il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, per ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di avere con sé sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché di indossare sempre la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto nei casi in cui non si possa garantire in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alla compresenza di più soggetti non conviventi. Si è dispensati dall'obbligo, nelle ipotesi di svolgimento di attività sportiva, motoria intensa e per i soggetti con patologie o disabilità non compatibili con l'uso della mascherina nonché per coloro i quali che per interagire con tali soggetti versino nella medesima incompatibilità;

- c) di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile;
- d) che al fine della lettera "b" possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;
- e) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- f) che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici sia condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all' art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato A al DPCM del 18 ottobre 2020;
- g) è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato A al DPCM del 18 ottobre 2020;
- h) che è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- i) che sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla

capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;

- j) che l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;
- k) che lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera i). L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;
- l) che le attività di sale gioco, sale scommesse e sale bingo, nel rispetto delle vigenti Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 al DPCM del 13 ottobre 2020, è in ogni caso limitata al 50% della capienza massima autorizzata. L'attività è consentita dalle ore 8 alle ore 20;

- m) la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
- n) la sospensione di tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico;
- o) che l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- p) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7 al DPCM del 13 Ottobre 2020;
- q) che nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
- r) che dal 26 ottobre 2020 fino al 13 novembre compreso, sono sospese le attività didattiche in presenza degli istituti scolastici secondari di secondo grado e paritetici, le competenti Istituzioni determinano, nel rispetto della vigente normativa, le modalità di espletamento delle attività didattiche a distanza;
- s) che nel rispetto delle misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da Covid-19 di cui alle disposizioni nazionali vigenti in materia, per il servizio di trasporto pubblico locale di linee urbane ed extraurbane su gomma è consentita l'occupazione del 50% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato. In ogni caso deve essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro come previsto dalle vigenti disposizioni;

- t) che al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato A del DPCM del 18 ottobre 2020 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
- u) l'apertura della biblioteca comunale in orario ridotto, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. La consultazione in sede è sospesa. L'accesso alla biblioteca è consentito ad una sola persona per volta munita di mascherina, le altre persone attenderanno il loro turno all'esterno dei locali mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro l'uno dall'altro. In caso di coda all'esterno dei locali, il tempo di permanenza è limitato a 10 minuti. L'utente, prima di accedere ai locali è tenuto ad attendere l'autorizzazione del personale per l'accesso. Ottenuta l'autorizzazione all'accesso, se l'utente ha libri da restituire, li inserirà all'interno scatola restituzioni, si disinfetterà le mani con l'apposito gel e attenderà che gli sia consegnato il foglio restituzioni. L'utente non è più autorizzato a scegliere i libri direttamente dagli scaffali. Una volta all'interno della biblioteca, l'utente potrà scegliere i libri da prendere in prestito da alcuni espositori contenenti consigli di lettura oppure potrà chiedere quello di cui ha bisogno e il personale si occuperà di provvedere al suo reperimento. I volumi restituiti, come indicato da specifici protocolli, devono essere posti in quarantena per 10 giorni e non sarà possibile prenderli in prestito se non sarà trascorso questo periodo. Sarà possibile avere informazioni bibliografiche o prenotare un libro chiamando allo 0922.968399. È raccomandato agli utenti che hanno ricevuto i libri in prestito di:
- 1) maneggiare i libri della biblioteca solo dopo avere pulito e disinfettato le mani;
  - 2) non bagnarsi le dita con la saliva per voltare le pagine;
  - 3) non tossire né starnutire sui libri.

- v) che sono consentite, dalle ore 8 alle ore 20, le attività di strutture termali, centri benessere, centri culturali, centri sociali, piscine e palestre, nel rispetto delle vigenti Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 al DPCM del 13 ottobre 2020;
- w) il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- x) che l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- y) che le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 del DPCM del 13 ottobre 2020;
- z) che le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM 13 ottobre 2020; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
- aa) che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- ab) che in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

- 1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  - 2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  - 3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  - 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- ac) È disposta la chiusura del Cimitero da giorno 30 ottobre 2020 a giorno 3 novembre 2020;
- ad) l'interdizione degli uffici comunali al pubblico, tranne per casi di estrema urgenza e previo appuntamento telefonico;
- ae) che l'attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è consentita dalle ore 5 sino alle ore 23, con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone per tavolo. La consumazione al banco o comunque in modalità alternative a quella al tavolo è ammessa esclusivamente dalle ore 5 alle ore 18; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto fino alle ore 24:00, nonché, la ristorazione con asporto, fino alle ore 23,00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM del 13 ottobre 2020; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- af) che nelle giornate domenicali, l'attività di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, compresi i centri commerciali e gli outlet, è consentita fino alle ore 14, e che pertanto è ordinata la chiusura al pubblico dalle ore 14:00 alle ore 5:00, ad eccezione di farmacie, edicole e tabaccherie a cui si applica il vigente orario di chiusura. Alle attività di



ristorazione, anche nelle giornate domenicali, si applica la lettera quanto previsto dalla lettera precedente, è, tuttavia, consentito nelle superiori giornate domenicali e festive il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento;

- ag) che restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
- ah) Le cerimonie funebri sono limitate soltanto ai familiari, per un numero massimo di 15, del defunto ed è assolutamente vietato porgere le condoglianze;
- ai) ai soggetti residenti e domiciliati nel Comune, dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19, hanno l'obbligo di:
  - 1) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
  - 2) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più volte al giorno i locali dell'abitazione;
  - 3) Le misure indicate al comma 1 e 2 si applicano altresì ai soggetti posti in regime di quarantena da parte dell'Autorità sanitaria per contatto diretto con soggetti positivi. Gli stessi permangono nel proprio domicilio per il periodo di giorni dieci indicato dal Ministero della Salute, al termine del quale vengono sottoposti al test diagnostico rapido;
  - 4) L'inadempimento di tale disposizione integra l'ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;

### **RACCOMANDA**

- 1. fortemente la limitazione delle uscite giornaliere individuali dalla propria abitazione a quelle finalizzate al raggiungimento del luogo di lavoro e relativo rientro, nonché allo svolgimento delle attività consentite ove necessario;
- 2. ad eccezione di minori e persone non autosufficienti, che l'uscita dalla propria abitazione per e approvvigionamento di generi alimentari, di prima necessità, di farmaci e di altri prodotti sanitari avvenga a titolo individuale e non collettivo.

**Per effetto della presente Ordinanza cessano a partire dalle ore 00:00 del 26 aprile gli effetti delle proprie Ordinanza Sindacale n. 57 e n. 58 del 2020;**

**Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza, si rinvia al DPCM del 13 ottobre 2020, al DPCM del 18 ottobre 2020, ed alle Ordinanze Contigibili ed Urgenti del Presidente della Regione Siciliana sull'Emergenza Coronavirus ed alla normativa vigente; infine**

### **ORDINA**

- di trasmettere la presente Ordinanza per il tramite della Polizia Municipale:
  - Ai Dirgenti Scolastici degli Istituti di qualsiasi ordine e grado, anche privati, presenti nel territorio comunale;
  - A tutte le attività;
  - Ai Responsabili di tutte le Aree del Comune di Palma di Montechiaro;
  - Al Segretario ed ai Responsabili delle Aree a darne massima diffusione nei locali municipali e per la Città;
- di trasmettere copia:
  - All'A.S.P. di Agrigento;
  - Al Comando Stazione dei Carabinieri di Palma di Montechiaro;
  - Al Commissariato di Polizia di Stato di Palma di Montechiaro;
  - Questura di Agrigento;
  - Presidente della Regione Siciliana;
  - Prefettura di Agrigento.

di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio ed in tutti gli spazi adibiti alle pubbliche affissioni.

**Sindaco**

**CASTELLINO STEFANO / ArubaPEC S.p.A.**

(atto sottoscritto digitalmente)